

9317/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -

Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25997-2006 proposto da:

FALLIMENTO FRATELLI PICCIN AUTOTRASPORTI S.P.A.

(C.F. 00198230260), in persona del Curatore dott.

LORENZO BOER, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato MANFEROCE

TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato VALLA PAOLO, giusta procura a margine

del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

Esente

Oggetto

Insinuazione
tardiva.

R.G.N. 25997/2006

Cron. *9317*

Rep.

Ud. 08/02/2013

PU

ILCASO.it

2013

207

PICCIN ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA B. TORTOLINI 34, presso l'avvocato PAOLETTI
NICOLO', che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato GUGLIELMUCCI LINO, giusta procura a
margine del controricorso;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 557/2006 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/02/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato NICOLO'
PAOLETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.



IL CASO.it



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 21 ottobre 2004, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso del 6 dicembre 2001, ammetteva Roberta Piccin, accogliendone la domanda di insinuazione tardiva, al passivo del fallimento della s.p.a. F.lli Piccin Autotrasporti per l'importo di € 128.362,00=, a titolo di retribuzione per il periodo dall'8 ottobre 1999 (data della dichiarazione di fallimento) al 3 dicembre 1999 (data del licenziamento da parte del curatore), nonché a titolo di tredicesima mensilità per il 1999, di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva del preavviso. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che il giudicato formatosi sulla precedente tempestiva domanda di insinuazione al passivo - depositata in data 14 dicembre 1999 e relativa al credito per quattordicesima mensilità 1998-99, per retribuzione dal 1° luglio all'8 ottobre 1999, per ferie non godute e per trattamento di trasferta - non rendeva inammissibile la nuova domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, poiché il deducibile non riguarda diritti diversi da quelli azionati, con la conseguenza che non c'è onere per l'attore di azionare nello stesso processo, a pena di decadenza, tutti i diritti potenzialmente nascenti nell'ambito di un rapporto e poiché, inoltre, non ricorre



una ipotesi di frazionamento dell'unica pretesa nel caso in cui le domande, separatamente proposte, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto di lavoro, riguardano distinti diritti fondati su diversi fatti costitutivi. La Corte di appello riservava al definitivo la decisione sulla collocazione del credito e, con sentenza del 27 marzo 2006, riconosceva alla Piccin il diritto alla prededuzione per l'importo di € 80.619,50 ed il privilegio generale per l'importo di € 47.742,50=.

Il fallimento della s.p.a. F.lli Piccin Autotrasporti propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo. Roberta Piccin resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo proposto il ricorrente fallimento deduce la violazione degli artt. 93 e 101 l. fall., dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., lamentando che la Corte di appello aveva disatteso il principio secondo cui al decreto di esecutività dello stato passivo deve essere riconosciuta efficacia di giudicato interno, con preclusione nell'ambito del procedimento fallimentare di ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva ed alle cause di prelazione. Pertanto, erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto ammissibile una domanda che non presentava i caratteri della novità, quanto a *petitum* e

causa petendi, tenendo conto sia del fatto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, sia del fatto che, quando il diritto fatto valere in giudizio è parte o si fonda su un rapporto giuridico più ampio, il giudicato si forma non solo sulla singola coppia pretesa-obbligo dedotta in giudizio, ma necessariamente anche sul rapporto giuridico, di cui è parte, nel suo complesso, non essendo consentito al creditore di frazionare la propria pretesa.

Il motivo è infondato. Quanto al primo profilo proposto, non è in discussione il principio secondo cui « l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, con la conseguenza che, rispetto alla decisione concernente un'insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni riguardanti l'insinuazione ordinaria hanno valore di giudicato interno, con la conseguenza, ancora, che un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi") da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria, fermo restando che, ad integrare la diversità della domanda, non è sufficiente il mero dato quantitativo e neanche una diversa connotazione del medesimo credito » (Cass. 24 gennaio 1997, n. 751; conf. tra le più recenti Cass. 28 giugno 2012, n. 10882; Cass. 2 novembre 2011, n. 13590; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21241). Si deve, tuttavia, escludere che, con



riferimento ai crediti retributivi scaturenti da un rapporto di lavoro, la decisione sulla domanda tempestiva di ammissione al passivo possa acquisire autorità di giudicato rispetto a voci di credito diverse ed anche, nell'ambito della stessa voce, rispetto a segmenti temporali diversi da quelli presi in considerazione. Infatti, con riguardo ai rapporti di durata, come quelli di lavoro, caratterizzati dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché omogenee) posizioni di credito e debito, questa Corte ha affermato che la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, assume autorità di giudicato, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso, senza estendere la propria portata agli effetti prodottisi nei singoli periodi del suo svolgimento (Cass. 19 marzo 2012, n. 4282; Cass. s.u. 13 luglio 2006, n. 15896; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 6 marzo 2001, n. 3230). L'unicità del rapporto di lavoro instauratosi tra le parti non è dunque sufficiente a giustificare l'affermazione dell'identità della *causa pretendi*, non risultando indifferenti, ai fini dell'individuazione di quest'ultima, né i fatti costitutivi posti a fondamento della singola voce di credito né il dato temporale; si deve, pertanto, escludere che da una precedente ammissione al passivo di

crediti derivanti da un rapporto di lavoro discenda una preclusione da giudicato per l'ammissione di ulteriori crediti derivanti dallo stesso rapporto di lavoro, ma fondati su fatti costitutivi diversi, quanto meno sotto il profilo temporale. In conclusione, come ha esattamente rilevato la Corte territoriale, il "deducibile" coperto dal giudicato non corrisponde a quanto l'attore avrebbe potuto dedurre in forma di domanda, ma a quanto costituisce necessaria premessa ovvero presupposto logico e indefettibile del *decisum* (e plurimis Cass. 16 agosto 2012, n. 14535; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520); pertanto, il creditore può proporre una domanda tardiva per crediti che non siano stati oggetto della domanda tempestiva di ammissione al passivo, anche quando siano fondati sul medesimo rapporto di lavoro, se si tratta di crediti fondati su differenti elementi costitutivi (Cass. 19 marzo 2012, n. 4282; Cass. 7 dicembre 2011, n. 26377; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20534; Cass. 2 marzo 2007, n. 4950).

Per ciò che concerne il secondo profilo proposto, attinente al frazionamento del credito, si deve ricordare che le sezioni unite di questa Corte, in relazione ad una ipotesi in cui il creditore aveva chiesto ed ottenuto un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura non pagata (o gruppo di fatture non pagate), ha affermato che « non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di

frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale » (massima di Cass. s.u. 15 novembre 2007, n. 23726). La citata decisione, peraltro, ha preso in esame la questione della frazionabilità del credito soltanto con riferimento al regime delle spese e non con riferimento « alla statuizione di accoglimento, e di presupposta ammissibilità dell'esame, delle domande di pagamento frazionato del credito, in ordine alla quale non è stata proposta impugnazione incidentale ». Certamente, tuttavia, il principio della infrazionabilità del credito è stato affermato anche ai fini della proponibilità della domanda, come si desume sia dall'ampiezza della sua enunciazione sia, soprattutto, dal

fatto che le sezioni unite, nell'occasione, hanno precisato di abbandonare il contrario principio già accolto da Cass. s.u. 10 aprile 2000, n. 108 che aveva cassato con rinvio una decisione affermativa dell'improponibilità di una domanda di pagamento parziale di un credito con riserva di agire per il residuo.

Con specifico riferimento ai crediti di lavoro il principio di infrazionabilità del credito è stato ribadito da Cass. s.u. 22 dicembre 2009, n. 26961, in una fattispecie, tuttavia, in cui il credito aveva carattere unitario (derivando da una ripetizione di indebiti) ed era lo stesso creditore (l'INPDAP) a lamentare l'applicazione in via analogica del principio (ex art. 26 del d.p.r. n. 1032/1973) di recupero della somma non dovuta in più soluzioni.

In tema di infrazionabilità del credito si deve, poi, ricordare che questa Corte, in applicazione del principio affermato dalla citata s.u. n. 23726/2007, ha ritenuto improponibile, in relazione ad uno stesso sinistro stradale, la domanda di risarcimento dei danni alla persona separatamente da quella di risarcimento dei danni alle cose, quando le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito si siano puntualmente e definitivamente verificate (Cass. 22 dicembre 2012, n. 28286) ed ha ritenuto improponibile l'azione proposta per una parte del credito, con espressa riserva di agire per il residuo, in una

fattispecie in cui l'attore aveva enunciato l'intero ammontare del credito, con indicazione delle fatture, tutte di importo superiore a quello del credito azionato, sulle quali era fondato il credito complessivo (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26505).

Infine, si deve osservare che il tema della ammissibilità della domanda frazionata non è stato preso in considerazione da quelle decisioni, sopra ricordate nell'esame del primo profilo del motivo, che hanno ritenuto ammissibile una domanda tardiva per crediti che non siano stati oggetto della domanda tempestiva di ammissione al passivo, anche quando siano fondati sul medesimo rapporto di lavoro, se si tratta di crediti fondati su differenti elementi costitutivi. In un caso, peraltro, il frazionamento ingiustificato del credito è stato considerato rilevante al diverso fine del regime delle spese (Cass. 7 dicembre 2011, n. 26377).

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la forza espansiva del principio di infrazionabilità del credito possa superare l'autonomia dei fatti costitutivi, nell'ambito di un rapporto complesso quale quello di lavoro, soltanto se il rapporto si è concluso con la conseguente definizione delle posizioni di debito e di credito ed il creditore, pur mostrando di avere unitaria contezza del proprio credito, dichiara di volere agire soltanto per una parte di esso. Il principio di

infrazionabilità del credito si fonda, infatti, secondo la citata decisione delle sezioni unite n. 23276/2007, da un lato, sulla valorizzazione della regola di correttezza e buona fede (art. 88 c.p.c.) e, dall'altro, sui canoni del giusto processo che rendono la moltiplicazione dei processi inconciliabile con l'obiettivo, costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., della "ragionevole durata del processo". Quando, tuttavia, siano distinti i fatti costitutivi delle singole porzioni del credito, solo l'atteggiamento del creditore di consapevole (o di colposa) parcellizzazione di un credito, che lo stesso creditore ritiene (o dovrebbe ritenere) già definito nel suo ammontare complessivo, consente di considerare violati gli obblighi di protezione della controparte processuale implicati dalla regola di correttezza e buona fede e consente di ritenere che la pluralità di giudizi instaurati sia il frutto di un abuso del processo, in contrasto con l'obiettivo della ragionevole durata del processo. Se, invece, il creditore non ha effettuato, senza versare in colpa, una tale unitaria considerazione di distinte voci di credito aventi ciascuna autonomi elementi costitutivi, sia pure nella cornice di un unitario rapporto, non può predicarsi una abusività della condotta del creditore, che legittimamente può anticipare l'azione per quelle voci di credito per le quali non ritiene necessari accertamenti e valutazioni ulteriori.



Nella fattispecie in esame, se è vero che al momento della presentazione della domanda tempestiva di insinuazione al passivo il rapporto di lavoro si era concluso, nemmeno è stata prospettata una consapevole o colposa parcellizzazione del credito, che peraltro avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto sia dell'esiguità del tempo (dieci giorni) trascorso tra il licenziamento e la domanda tempestiva, sia della natura dei crediti (*venter non patitur dilationem*), sia del presumibile intento di sfuggire, per la parte azionata tempestivamente, ai limiti nelle ripartizioni dell'attivo previsti per i creditori ammessi tardivamente (art. 112 1. fall., nel testo anteriore alla riforma).

Soccorrono giusti motivi, in relazione alla peculiarità dei profili applicativi del principio di infrazionabilità del credito, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P . Q . M .

rigetta il ricorso; compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2013.

il cons. estensore

Sergio Di Amato

il presidente

F. Uff. 10/11/12

Depositato in Cancelleria
17 APR 2013
C. CO. DELL'ESPE
C. CO. DELL'ESPE